

Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2022, n. 3-5996

**Legge regionale 16/2008, articoli 4 e 10. Revoca della D.G.R. 53-10692 del 13.10.2003. Disposizioni, a parziale modifica dell'Allegato 1 alla D.G.R. 5-13189 del 08.02.2010 e s.m.i., sull'importo della tassa annuale sulle concessioni regionali per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi e sul regime di aiuti applicabile per l'erogazione dell'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno.**

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che la legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), per l'attuazione delle finalità di promozione della tutela e della valorizzazione in essa previste:

- all'articolo 4 bis, istituisce la Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale (di seguito Consulta) quale soggetto deputato al coordinamento degli interventi per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno, a formulare proposte e esprimere pareri sulle predette iniziative, nonché predisporre il piano di attività da trasmettere alla Giunta regionale;
- all'articolo 10, comma 4, lettera a) demanda alla Giunta regionale, nell'ambito del provvedimento di attuazione previsto all'articolo 16, la definizione dell'importo della tassa di cui al numero d'ordine 27 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni;
- all'articolo 10, comma 4 bis, dispone che le risorse introitate dalla Regione a norma del comma 1 sono trasferite trimestralmente all'IPLA per le finalità della stessa legge;
- all'articolo 14, stabilisce che gli atti emanati in applicazione della stessa legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato;
- all'articolo 15 dell'allegato alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5 – 13189, sopra citata, conferma l'importo della tassa annuale sulle concessioni regionali in euro 140,00, come determinata con D.G.R. 13 ottobre 2003, n. 53 – 10692;
- all'articolo 18, comma 2 bis, dispone che, per l'attuazione dell'articolo 10, comma 4 bis, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB14181, è istituito il capitolo "Trasferimenti all'IPLA per l'attuazione della L.r. 25 giugno 2008, n. 16 "unità che presenta la necessaria copertura finanziaria anche ai sensi della stessa norma.

Premesso, inoltre, che:

la D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, come modificata dalla D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021 e, da ultimo con D.G.R. n. 1-4518 del 14 gennaio 2022, adottata in applicazione del citato articolo 16, ha approvato, tra l'altro, le disposizioni attuative dell'articolo 10 della L.r. 16/2008, contenute negli articoli 15 e 16 del relativo Allegato e che all'articolo 15 ha confermato l'importo per la tassa di concessione regionale annuale in euro 140,00, come determinata con D.G.R. 13 ottobre 2003, n. 53 – 10692;

la sopra citata D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021, tenuto conto che dal 2017 il numero delle piante oggetto di richiesta di indennità ha registrato un aumento costante e che, nello stesso periodo temporale, si è verificata una costante diminuzione delle risorse in entrata derivanti dal pagamento della tassa di concessione regionale annuale per la raccolta dei tartufi riscontrabile dai dati del Bilancio regionale, ha parzialmente modificato la suddetta D.G.R. n. 5-3189 dell'8 febbraio 2010, sostituendone gli allegati ed approvando, in particolare:

- le nuove disposizioni attuative dell'articolo 4 della medesima legge regionale 16/2008, contenute nell'allegato 1 alla stessa deliberazione, in sostituzione dei corrispondenti articoli 1 e 2 dell'allegato alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-3189, disponendo, tra l'altro, di definire in euro

18,00 l'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena;

- i contenuti tecnici del piano di coltura delle piante beneficiarie di indennità per la conservazione, riportati nell'allegato 2 alla stessa deliberazione, in sostituzione dell'allegato B alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-3189.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, la Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, di cui alla D.G.R. n. 1-329 del 4 ottobre 2019, modificata dalla D.G.R. n. 4-1283 del 30 aprile 2020, nella riunione svoltasi in data 21 luglio 2022, ha stabilito di ridefinire in euro 150,00 l'importo della tassa sulla concessione regionale annuale per la ricerca e la raccolta dei tartufi, di cui all'articolo 10 della legge regionale 16/2008, come definita dall'articolo 15 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, al fine di assicurare le risorse necessarie all'erogazione delle indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale di cui all'articolo 4 della L.r. 16/2008, con decorrenza dall'annualità 2023.

Dato atto che, dagli approfondimenti effettuati dalla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Foreste":

- le indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale ai sensi dell'articolo 4 della L.r. 16/2008, non essendo riferibili nel vigente quadro normativo alla produzione primaria di prodotti agricoli, sono concesse quali aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013) ed in conformità alla D.G.R. n. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento;

- risulta necessario apportare le modifiche all'Allegato 1 della D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021, adeguandone i contenuti con quanto deliberato dalla Consulta nella sopra riportata seduta ed introducendo i richiami normativi in materia di aiuti "de minimis".

Ritenuto pertanto, in esercizio della delega di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale 16/2008, di:

rideterminare in euro 150,00, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, l'importo della tassa annuale sulle concessioni regionali per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi di cui al numero d'ordine 27 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, dando atto che l'unità previsionale di base per le entrate è E/A1102A Risorse finanziarie e patrimonio ragioneria, capitolo di bilancio 15835 – Tassa di concessione regionale in materia di raccolta dei tartufi;

stabilire, pertanto, che, a parziale modifica dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010:

all'articolo 15:

a) la rubrica "Importo della tassa di concessione regionale annuale per la ricerca e la raccolta dei tartufi" è sostituita con la seguente: "tassa annuale sulle concessioni regionali per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi",

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'importo della tassa annuale sulle concessioni regionali per la l'abilitazione alla ricerca e la alla raccolta dei tartufi di cui al numero d'ordine 27 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, è rideterminato in euro 150,00, con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

- l'articolo 1 (Importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena – articolo 4, comma 4, lettera a) è integrato con il seguente comma 3:

"3. Le indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale ai sensi dell'articolo 4 della L.r. 16/2008 sono concesse quali aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n.

1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013) ed in conformità alla D.G.R. n. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento”;

revocare, contestualmente, la D.G.R. n. 53-10692 del 13 ottobre 2003 “Attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 12 marzo 2002, n. 10 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi)”.

Dato atto che il presente provvedimento comporterà un incremento delle entrate connesse al versamento della tassa sulla concessione regionale annuale per la cerca e la raccolta dei tartufi nel capitolo di bilancio 15835 “Tassa sulla concessione regionale in materia di raccolta dei tartufi” stimabile in euro 36.800,00 che verrà stanziato in spesa sul capitolo 178150.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta pertanto ulteriori oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Sentita, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 16/2008, la Commissione consiliare competente in data 24 novembre 2022.

Dato atto che, come da comunicazione e-mail del Settore “Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Espropri-usi civici”, trasmessa in data 22 novembre 2022, trattandosi di una mera integrazione circa l'inquadramento dell'indennità nel regime di aiuti "de minimis" di un provvedimento che ha già acquisito il parere della Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali, di cui all'articolo 6 della legge regionale 34/1998, non sussistono le condizioni “per un ulteriore passaggio in Conferenza, tant'è vero che la proposta di D.G.R. non incide in modo strutturale sul sistema regionale delle autonomie locali, né trasferisce beni e risorse e non concerne semplificazione ed armonizzazione delle procedure amministrative”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

*delibera*

di stabilire che, con contestuale revoca della D.G.R. n. 53-10692 del 13 ottobre 2003, ai sensi della legge regionale 16/2008 ed a parziale modifica dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 1-4518 del 14 gennaio 2022:

- all'articolo 15:

a) la rubrica “Importo della tassa di concessione regionale annuale per la ricerca e la raccolta dei tartufi” è sostituita con la seguente: “tassa annuale sulle concessioni regionali per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi”,

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L'importo della tassa annuale sulle concessioni regionali per la l'abilitazione alla ricerca e la alla raccolta dei tartufi di cui al numero d'ordine 27 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, è rideterminato in euro 150,00, con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

- l'articolo 1 (Importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena – articolo 4, comma 4, lettera a) è integrato con il seguente comma 3:

“3. Le indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale ai sensi dell'articolo 4 della L.r. 16/2008 sono concesse quali aiuti “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013) ed in conformità alla D.G.R. n. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento”;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri di spesa a carico del

bilancio della Regione Piemonte e che comporterà un incremento delle entrate connesse al versamento della tassa sulla concessione regionale annuale per la cerca e la raccolta dei tartufi nel capitolo di bilancio 15835 “Tassa sulla concessione regionale in materia di raccolta dei tartufi” stimabile in euro 36.800,00 che verrà stanziato in spesa nel 2023 sul capitolo 178150.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Ufficiale della Regione Piemonte.

(omissis)